



COMUNE DI OSASIO  
Provincia di Torino  
10040 - Piazza Castello, 11

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO  
DETERMINATO E PARZIALE

Oggi ....., in Osasio (TO), nella sede Municipale di Piazza Castello, 11 fra le Signore:

NASI Dottoressa Chiara Angela, Segretario Comunale, agente in nome e nell'interesse dell'ente che rappresenta in tale sua veste, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 2 del 19/01/2015, attributivo di competenze, a norma e per gli effetti dell'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

e

- cognome e nome: PISLOR Paola
- luogo e data di nascita: TORINO, 23/12/1972
- codice fiscale: PSLPLA72T63L219Y
- residenza: Vicolo Zoccolai, 1 - 10040 OSASIO (TO)

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 9/03/2015 esecutiva come per legge è stata autorizzata l'elevazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e part time orizzontale della dipendente dal 70 al 90%, a decorrere dal 15/04/2015;
- che con Deliberazione della Giunta comunale è stata autorizzata la proroga del rapporto individuale di lavoro della dipendente per il periodo 01.12.2015 – 30.11.2018;
- che alla lavoratrice è già stato consegnato il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Il presente contratto individuale di lavoro, a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempo parziale (90%) orizzontale, con l'osservanza delle seguenti clausole:**

ART. 1- TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO – QUALIFICA E PROFILO PROFESSIONALE

Il Comune di Osasio, come sopra rappresentato, assume a tempo determinato la Sig.ra Pislora Paola, che accetta, nel profilo professionale di “Esecutore Amministrativo” Categoria B, posizione economica B3, secondo il sistema di classificazione di cui all'Accordo 31.03.1999.

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato orizzontale e parziale (90%), articolato su cinque giornate lavorative, come indicato nelle norme di Legge e nei CCNL e pattizamente regolato dalle disposizioni di cui alle seguenti clausole.

ART. 2 – PRESTAZIONE LAVORATIVA - REQUISITI

La lavoratrice dichiara, sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblici o privati e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (part – time orizzontale al 90% articolato su sei giornate lavorative) decorre dal 01.12.2015 con scadenza al 30.11.2018.

### ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è quello corrispondente alla posizione economica “B3” ed è fissato nella misura di Euro 16.406,88 ripartito per dodici mesi, al quale si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità di €1.367,24, l’indennità di comparto di € 35,38 di cui all’art. 33 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l’indennità di vacanza contrattuale di Euro 10,25 nonché le altre indennità e competenze per salario accessorio se dovute in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuato e le quote di trattamento di famiglia se dovute per legge. Alla dipendente spettano i congedi ed i permessi retribuiti previsti dal vigente C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.

Le voci retributive fondamentali ed accessorie previste e convenute ai sensi del presente articolo sono assoggettate a ritenute contributive e previdenziali a carico dell’Ente ai sensi e nella misura dell’attuale assetto ordinamentale vigente in relazione ai dipendenti degli Enti Locali, in questa sede da ritenersi integralmente trasfuso e richiamato in applicazione, con particolare riguardo all’iscrizione previdenziale e pensionistica presso l’Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica.

Il lavoratore, inoltre, ha diritto alla fornitura di copertura assicurativa presso l’INAIL, in ragione dell’effettivo rischio cui risulta sottoposto in conseguenza della prestazione lavorativa resa, anche all’esterno dell’Ente, in esecuzione del presente contratto, nonché alla copertura assicurativa, con oneri a carico dell’Amministrazione, per responsabilità civile e tutela giudiziaria in cui possa incorrere verso terzi in attuazione delle obbligazioni lavorative assunte con il presente contratto di lavoro negli stessi modi, forme e limiti stabiliti per gli altri dipendenti dell’Amministrazione.

### ART. 5 – MANSIONI

Le mansioni assegnate dal Comune alla Sig.ra Pisor Paola sono quelle corrispondenti al profilo professionale di appartenenza, ossia alla categoria “B” così come delineate nelle declaratorie allegate al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali, stipulato il 31 marzo 1999. Ai sensi dell’art. 3 del suddetto Contratto collettivo e dell’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria “C”, in quanto professionalmente equivalenti.

Il rapporto di lavoro costituito ai sensi ed in forza del presente contratto è regolato, per tutto quanto non espressamente disciplinato mediante le clausole negoziali da esso recate. Le parti fanno espresso riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, cui si fa espresso rinvio di natura dinamica per le parti e le materie non esaustivamente qui negoziate.

### ART. 7 – SEDE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

L’attività lavorativa dovrà essere svolta presso il Comune di Osasio avente sede operativa in Piazza Castello n. 11.

L’orario di lavoro è articolato in 32,24 ore settimanali su cinque giornate lavorative secondo il seguente prospetto:

lunedì	8,15 – 13,00
martedì	8,15 – 13,00 – 13,30/16,20
mercoledì	8,13 – 13,00 - 13,30/16,14
giovedì	8,15 – 13,00 – 13,30/16,30
venerdì	8,20 – 13,00

Il dipendente potrà entrare in servizio con mezz’ora di flessibilità.

#### ART. 8 – NORME REGOLATRICI – CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, in particolar modo per la durata delle ferie retribuite spettanti, per il periodo di prova, per le cause di risoluzione del presente contratto e per i termini di preavviso in caso di recesso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di trasferimento delle funzioni che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 9 – FORMALITÀ FISCALI

Il presente contratto è esente da imposta di bollo a norma dell'art. 25 della tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.

È inoltre esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della tabella di cui all'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

LA DIPENDENTE  
Paola PISLOR

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Chiara Angela dott. NASI

---

---